

GESTIONE TRANSITORIA DELLE GARANZIE

Al fine di assicurarsi la continuità operativa a seguito dell'avvio operativo del meccanismo del *netting*, **l'operatore ammesso al ME (ed eventualmente alla PCE) che sia anche operatore ammesso al MGAS** dovrà procedere agli adeguamenti delle garanzie precedentemente prestate, come di seguito indicato:

- per le garanzie prestate nella forma di fideiussione bancaria:

- presentando le garanzie fideiussorie bancarie secondo i nuovi modelli allegati alla Disciplina ME ovvero alla Disciplina MGAS e richiedendo, secondo quanto nel seguito specificato, la restituzione di quelle già prestate

oppure

- rendendo conformi quelle in essere attraverso gli appositi modelli di lettera di modifica della fideiussione, da trasmettere all'istituto tesoriere del GME secondo le modalità attualmente vigenti.

- per le garanzie prestate nella forma di deposito infruttifero in contante, rendendo conforme tale deposito alle nuove previsioni di cui alla Disciplina ME ovvero alla Disciplina MGAS, attraverso la presentazione degli appositi modelli di lettera di modifica del deposito da trasmettere al GME su carta intestata a firma di un legale rappresentante, tramite PEC all'indirizzo gme@pec.mercatoelettrico.org ovvero tramite fax al numero 06/80124589.

Con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo i nuovi modelli allegati alla Disciplina ME e alla Disciplina MGAS, ovvero, alle garanzie fideiussorie già prestate e rese conformi ai nuovi modelli previsti, si evidenzia che dette garanzie potranno essere utilizzate - ai fini della copertura delle posizioni economiche assunte sui mercati - unicamente a far data dall'avvio operativo del meccanismo di *netting*.

L'operatore che, alla data di avvio operativo del *netting*, sia ammesso solo al ME o solo al MGAS non è tenuto ad effettuare alcun adeguamento delle garanzie prestate.

Per maggiori informazioni relative al passaggio al nuovo sistema di gestione delle garanzie sui mercati spot dell'energia elettrica, MGP e MI, e del gas naturale è possibile consultare l'apposita [Guida Operativa](#).

Si ricorda che per la **restituzione delle garanzie**, di cui all'articolo 80 della Disciplina ME ovvero all'articolo 71 della Disciplina MGAS, è necessario inviare l'apposita richiesta su carta intestata a firma di un legale rappresentante, tramite PEC all'indirizzo gme@pec.mercatoelettrico.org ovvero tramite fax al numero 06/80124589, indicando l'ammontare del deposito o i dati della garanzia fideiussoria bancaria di cui si chiede la restituzione (istituto fideiubente, numero di riferimento, importo, operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata, nonché l'indirizzo presso il quale fare recapitare l'originale del documento). A seguito della ricezione di tale richiesta, il GME effettuerà le opportune verifiche e procederà alla restituzione del documento originale solo qualora la garanzia risultasse libera da impegni ovvero, solo una volta che detti impegni risultassero regolarizzati.

Si evidenzia inoltre che, dalla data di acquisto efficacia delle modifiche introdotte alla Disciplina ME ed alla Disciplina MGAS, gli operatori già ammessi al ME e al MGAS avranno la facoltà di recedere dal relativo Contratto di adesione in essere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del medesimo Contratto, secondo le modalità e i termini previsti nel Contratto stesso.

In ogni caso il recesso avrà efficacia solo dopo che l'operatore avrà provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura delle proprie posizioni contrattuali in essere sui mercati a termine dell'energia elettrica e del gas ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al ME e al MGAS nei confronti del GME.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che l'operatore abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate.

Fatte salve le negoziazioni effettuate ai fini dell'efficacia del recesso, l'effettuazione di negoziazioni sul ME o su MGAS in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni possono costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul ME e sul MGAS.